



TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

SEZIONE CIVILE

Giudice dr.ssa Rossella Chirieleison

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione *ex art. 702 bis* c.p.c. iscritto al n. 4493 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2014, promosso da

SC RENT S.r.l. - Con l'av. Annalisa Agostinelli

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] - Con gli Avv.ti [REDACTED]

RESISTENTE

[REDACTED] S.a.s. - Con l'Avv.ti [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

Premesso in fatto che:

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c., la SC RENT S.r.l. ha dedotto che:

- in data 21.12.2009 la Eurorenting S.r.l. aveva noleggiato alla convenuta un fotocopiatore Toshiba E-studio2500 per un periodo di 48 mesi decorrenti dalla data della consegna;
- la Eurorenting S.r.l. aveva acquistato il bene dalla [REDACTED] e quest'ultima l'aveva consegnato alla [REDACTED];
- in data 1.8.2013 la Eurorenting S.r.l. aveva comunicato alla [REDACTED] la risoluzione del contratto di noleggio per violazione da parte dell'utilizzatore degli artt. 11 e 12 del medesimo contratto e contestualmente la cessione alla SC Rent S.r.l. di crediti, diritti e beni oggetto dello stesso;

- la [redacted], pur essendovi tenuta, non aveva provveduto a restituire il bene alla concedente (ossia alla SC Rent S.r.l. subentrata nei diritti della Eurorenting S.r.l.);

- la società convenuta era quindi tenuta a riconsegnare la macchina noleggiata ed inoltre a pagare la somma di € 2.751,36 di cui al "listino servizi" previsto nel contratto.

Premesso ciò, la società ricorrente ha chiesto condannarsi la [redacted] a restituire alla SC Rent S.r.l. il bene noleggiato (fotocopiatore Toshiba E-studio2500) e a pagare alla stessa la somma di € 2.751,36, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La [redacted] si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.1.2015 e ha osservato che:

- il Tribunale di Cuneo doveva ritenersi incompetente per territorio per essere invece competente il Tribunale di Latina, ove la convenuta ha la propria sede e ove è stato sottoscritto il contratto con la [redacted] che peraltro prevede espressamente Latina come foro esclusivo;

- nel merito la convenuta non poteva ritenersi inadempiente, avendo provveduto a restituire il bene alla [redacted] s.a.s., società con la quale la [redacted] aveva intrattenuto ogni rapporto in merito al contratto in questione e con la quale aveva stipulato un contratto di assistenza ("contratto a copie") che prevedeva l'acquisto della proprietà del bene da parte della [redacted] al termine del contratto per effetto di accordi con la concedente;

- infondata doveva considerarsi la richiesta delle somme pretese con la domanda attorea in quanto determinate unilateralmente.

Ciò premesso, la convenuta ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio la [redacted] s.a.s. per essere dalla stessa manlevata e nel merito il rigetto delle domande attoree, il tutto previo mutamento del rito.

Autorizzata la chiamata in causa della [redacted], quest'ultima si è costituita con comparsa del 23.4.2015 ed ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Cuneo per essere competente il Tribunale di Latina quale foro del consumatore; la sussistenza di una scrittura tra Eurorenting S.r.l. e [redacted] s.a.s. in base alla quale quest'ultima si era impegnata a riprendere il possesso del bene e a custodirlo a proprie spese. Ciò premesso, la terza chiamata, confermato di aver provveduto al ritiro del bene prelevandolo dagli uffici della [redacted], si è dichiarata disposta ad inviarla alla SC Rent s.r.l. anche a spese proprie, chiedendo per il resto il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti.

Osserva in diritto

1 - Il presente giudizio è sufficientemente istruito con la documentazione prodotta in atti e può essere deciso con il rito sommario di cognizione. Le difese

svolte dalle parti non hanno, d'altra parte, evidenziato necessità di istruzione non sommaria.

2 - La domanda proposta dalla SC Rent S.r.l. è fondata e va accolta.

La fonte delle obbligazioni nascenti in capo alle parti è costituita dal contratto n. 15751 sottoscritto in data 21.12.2009 dalla Eurorenting S.r.l. in qualità di concedente, dalla [redacted] s.a.s. in qualità di fornitore e dalla [redacted] in qualità di utilizzatore. Il contratto prevede il godimento del bene contro il pagamento di un canone, con l'obbligo di restituzione del bene stesso a fine rapporto e senza facoltà di riscatto da parte dell'utilizzatore di talché, attesa anche la natura dei beni, la rapida obsolescenza degli stessi, l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione, deve qualificarsi quale *leasing* di godimento.

L'art. 23 del contratto n. 15751 prevede quale foro competente in via esclusiva il foro di Cuneo, sicché l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta deve essere rigettata. Allo stesso modo deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla terza chiamata, poiché al caso di specie non può applicarsi la disciplina del codice del consumo, stante la natura evidentemente professionale dell'utilizzatore e degli scopi per i quali lo stesso agisce nel contesto del presente contratto.

Quanto al merito della controversia, agli artt. 13 e 20 del contratto in questione è stabilito che la riconsegna del bene, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione, debba avvenire nel c.d. "luogo di riconsegna" indicato nel frontespizio e cioè presso la sede del concedente (Eurorenting S.r.l. e ora SC Rent S.r.l.). Tenuto alla riconsegna è l'utilizzatore, a propria cura e spese.

Nel contratto de quo sono previsti ulteriori oneri e costi a carico dell'utilizzatore del bene, per il caso si verificano nel corso del rapporto o all'esito dello stesso, determinate evenienze, indicati nel c.d. listino servizi e regolamentati, per quanto in questa sede di interesse, dagli artt. 5, 13 e 20 del contratto stesso. La società odierna convenuta ha provveduto a sottoscrivere le clausole in questione per specifica approvazione.

L'odierna ricorrente è cessionaria del contratto in forza di cessione notificata alla parte convenuta ed è dunque legittimata ad agire per la attuazione dei diritti che afferma nascere dal contratto.

3 - La scrittura del 21.12.2009 tra la [redacted] e la [redacted] s.a.s. (c.d. contratto di assistenza a copie) è inopponibile alla ricorrente. Né la Eurorenting S.r.l., né la cessionaria SC Rent s.r.l. sono state parti di tali accordi e il fatto che la [redacted] s.a.s. abbia dedotto in tale ulteriore contratto presunti patti intervenuti con la Eurorenting S.r.l. per il riacquisto della proprietà del bene non incide in alcun modo sulla vigenza e sull'efficacia dell'obbligo di riconsegna gravante sull'utilizzatore in virtù degli artt. 13 e 20 del contratto n. 15751.

La convenuta, con il restituire il bene alla [redacted] a.s., si è resa inadempiente a tale obbligo di riconsegna. Oltretutto la consegna alla [redacted] s.a.s. è avvenuta, secondo quanto riferito dalla stessa [redacted] quando quest'ultima aveva già ricevuto la comunicazione di notifica della cessione di credito a SC Rent S.r.l. ed era quindi ben consapevole del soggetto nei cui confronti effettuare la restituzione.

4 - La convenuta non ha chiarito a quale titolo la [redacted] s.a.s. sarebbe tenuta a manlevarla dalle conseguenze negative del presente giudizio.

Il diritto della convenuta di essere manlevata nei confronti della SC Rent S.r.l. non può sorgere dal c.d. contratto a copie sottoscritto dalle parti in pari data, posto che con il contratto in questione la [redacted] s.a.s. si impegnava sostanzialmente a fornire assistenza tecnica e non assumeva l'obbligo di prendere in consegna il bene o di curare i rapporti con la Eurorenting per conto dell'utilizzatore. Detti rapporti, per quanto riguarda la restituzione del bene, restavano, infatti, inequivocabilmente disciplinati dal contratto n. 15751.

Il solo fatto che la [redacted] s.a.s. sia ora in possesso del bene, perché la convenuta glielo ha consegnato erroneamente, non consente l'emissione nei confronti della terza chiamata di una pronuncia di condanna alla restituzione, posto che non è configurabile in capo alla stessa alcuno specifico inadempimento. A maggior ragione la [redacted] s.a.s. non può essere tenuta a rimborsare alla convenuta somme che la stessa deve corrispondere alla concedente per via della risoluzione del contratto di noleggio. Detta risoluzione, intimata dalla concedente per violazione degli artt. 11 (parametro ed esubero di utilizzo) e 12 (manutenzione del bene) del contratto di noleggio e dalla [redacted] non contestata, resta a quest'ultima esclusivamente imputabile.

5 - La convenuta [redacted] deve quindi essere condannata: a) alla restituzione del bene che è di proprietà della ricorrente; b) al pagamento della penale per l'illegittimo trattenimento del bene dopo la scadenza del contratto, prevista contrattualmente art. 13 contratto di noleggio; c) al pagamento delle ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, recupero bene, cessione contratto e smaltimento beni, trattandosi di crediti nascenti da clausole contrattuali regolarmente previste e sottoscritte, anche specificamente, dall'utilizzatore; il tutto per l'ammontare calcolato nel ricorso, oltre interessi convenzionali di mora come previsti dal contratto (cfr. capitolato contrattuale).

Vanno viceversa rigettate le domande proposte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 702 bis e ss., definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie le domande proposte da SC RENT s.r.l. e per l'effetto,

dichiara tenuto e condanna [redacted]

[redacted] a restituire a SC RENT s.r.l. i beni oggetto del contratto n. 15751, ossia n. 1 fotocopiatore Toshiba E-studio2500 oltre accessori come specificati nei documenti 1 e 3 fascicolo documenti parte ricorrente SC RENT s.r.l.;

dichiara tenuto e condanna [redacted]

[redacted] a pagare a SC RENT s.r.l. la somma di € 2.751,36, oltre interessi convenzionali di mora;

rigetta la domanda di manleva formulata da [redacted]

[redacted] nei confronti della terza chiamata [redacted] s.a.s.;

condanna [redacted]

[redacted] al pagamento delle spese processuali in favore di SC RENT s.r.l. che liquida in euro 1.618,00 per compensi, oltre euro 233,00 per anticipazioni, rimborso forfetario spese generali e accessori dovuti per legge;

condanna [redacted]

[redacted] al pagamento delle spese processuali in favore di [redacted] che liquida in euro 1.618,00 per compensi, rimborso forfetario spese generali e accessori dovuti per legge.

Così deciso in Mondovì, il 12.1.2016

Il Giudice

dr.ssa Rossella Chirieleison